



La presente copia fotostatica composta di  
n. 2 fogli è conforme al suo originale  
Roma li 15.12.2017



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000358 del 15/12/2017

## *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;
- VISTO** il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349*”;
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata “A.N.A.S. - Associazione Nazionale di Azione Sociale”, in data 6 febbraio 2017, acquisita al prot. 816/SG del 16 marzo 2017, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986;
- VISTA** la nota del 9 agosto 2017 prot.2166/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art.10bis della legge n.241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art.13 della L.349/86 concernenti sia le finalità programmatiche, sia l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

*us*

- CONSIDERATO** il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 9 agosto 2017;
- CONSIDERATO** che la finalità programmatica della protezione ambientale costituisce carattere fondamentale e centrale per l'individuazione delle associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e pertanto è discriminante rispetto ad associazioni con fini diversi o laddove la tutela dell'ambiente venga citata solo marginalmente tra le varie attività svolte per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- CONSIDERATO** che non si può ritenere, il perseguimento - che viene definito esclusivo nello stesso statuto - di finalità di solidarietà sociale e caritatevole e la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, equivalente al richiesto, esplicito e primario riferimento alla protezione ambientale; infatti solo marginalmente, tra le numerose e diverse attività elencate nello statuto associativo, vengono citate iniziative volte alla tutela dell'ambiente e alla promozione di attività ambientali insieme a molte altre di carattere assistenziale, culturale, sociale, turistico ricreative e di protezione civile;
- CONSIDERATO** che nello statuto dell'Associazione non ricorrono le condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico, così come enunciate nella citata nota del 9 agosto 2017 prot.2166/SG;
- CONSIDERATO** che l'attività documentata dall'Associazione non risponde al requisito di continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 in quanto la continuità temporale delle attività va verificata in almeno cinque delle regioni nelle quali l'associazione dichiara di essere presente, e che la distribuzione di tale attività sul territorio della singola regione deve essere consistente e rilevante per tutto il periodo preso in esame, mentre l'associazione de quo nel 2014 documenta presenza in solo due regioni;
- CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale favorevole al respingimento dell'istanza di riconoscimento di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 20 settembre 2017, nei confronti dell'associazione denominata "A.N.A.S. - Associazione Nazionale di Azione Sociale"

#### DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione denominata "A.N.A.S. - Associazione Nazionale di Azione Sociale", con sede a Palermo, Via Veronica Gambara n.6, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galletti

